

**Al Ministro dello Sviluppo Economico  
Paolo Romani  
c/o**

Capo di Gabinetto

Dott. Luigi Mastrobuono

Tel. (+39) 06.42043.4924 - 4582

Fax (+39) 06.4788.7796

[segreteria.capogabinetto@sviluppoeconomico.gov.it](mailto:segreteria.capogabinetto@sviluppoeconomico.gov.it)

Capo della Segreteria Particolare

Dott.ssa Denise Angioletti

Tel. (+39) 06.42043.4000

Fax (+39) 06.4788.7770

[segreteria.ministro@sviluppoeconomico.gov.it](mailto:segreteria.ministro@sviluppoeconomico.gov.it)

Capo della Segreteria

Avv. Stefano Selli

Tel. (+39) 06.42043.4000

Fax (+39) 06.4788.7770

[segreteria.ministro@sviluppoeconomico.gov.it](mailto:segreteria.ministro@sviluppoeconomico.gov.it)

**Al Responsabile del Procedimento  
relativo al "TERMINALE OFF SHORE DI RIGASSIFICAZIONE  
GNL DI FALCONARA MARITTIMA"**

**Dott.ssa Concetta Cecere**

Dirigente Divisione VI

Direzione Generale

per la sicurezza dell'approvvigionamento

e le strutture energetiche – Dipartimento Energia

c/o Ministero Sviluppo Economico

Via Molise 2

00187 ROMA

fax: 06/47052860

**Ai funzionari e Dirigenti coinvolti  
nel Procedimento**

**OGGETTO: TERMINALE OFF SHORE DI RIGASSIFICAZIONE GNL DI FALCONARA  
MARITTIMA.**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_,

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,

residente a \_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_,

indirizzo: \_\_\_\_\_ email: \_\_\_\_\_

Tipo Documento \_\_\_\_\_ N° Documento \_\_\_\_\_

in qualità di rappresentante legale del/della Comitato/Associazione

con sede legale al seguente indirizzo:

Cod.Fisc/Part.IVA (del Comitato/Associazione): \_\_\_\_\_

### VISTI

- la nota del 16/06/2008, acquisita dalla Regione Marche in data 17/06/2008 (Prot. Regione Marche N° 316771 del 20/06/2008 RM/GRM/VAA\_08a) con la quale la società "API NOVA ENERGIA SRL" ha presentato la documentazione per il rilascio del giudizio di compatibilità ambientale di competenza statale, propedeutico al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'Art.8 della L. 24/11/2000 N° 340, per la realizzazione ed esercizio di un terminale offshore per la rigassificazione di gas naturale liquido, da collegare alla rete nazionale gas attraverso una condotta in parte sottomarina, in parte terrestre, da realizzarsi a largo della costa marchigiana;
- il Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche n. 35/VAA\_08 del 22/04/2009 (di seguito denominato "**Parere Regione**");
- il parere n. 269 del 28/04/2009 espresso dalla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale, VIA e VAS del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito denominato "**Parere MATTM**");
- il Decreto n. 375 del 22/07/2010 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività culturali (di seguito denominato "**Decreto di VIA**");

### PREMESSO CHE

- il sito oggetto delle opere è stato definito con il DM 26 Febbraio 2003 "Sito di Interesse Nazionale";
- dal Parere della Regione si evince che gli interventi di bonifica non sono stati implementati, e addirittura per la gran parte del SIN, ovvero quella ricadente nelle area di mare prospicienti la raffineria, non sarebbe stato ancora neanche approvato il piano di caratterizzazione;
- le opere di realizzazione del piano in oggetto prevedono movimentazione sedimenti anche all'interno del SIN potenzialmente inquinato;
- la mancata caratterizzazione comporta l'impossibilità di quantificare gli effetti inquinanti sulle acque marine di tale movimentazione, pertanto, la impossibilità di accertamento della assenza di rischi ambientali o sanitari;

### CONSIDERATO CHE

- il progetto di cui in oggetto prevede, sia in fase di esercizio sia in fase di realizzazione delle opere, impatti considerevoli sulle matrici ambientali;
- risulta in itinere o comunque in via di definizione una proposta di accordo fra Regione Marche e Gruppo API che prevede una partecipazione con la società del rigassificatore (*vedasi precisazioni ufficiali Regione Marche apparse recentemente sulla stampa locale*);
- dal **Decreto di VIA** risulta che alla verifica della ottemperanza alle prescrizioni A1), A2), A3), A4), A6), A8), A17, A18), A23), A24), nonché al monitoraggio durante le fasi di esercizio dell'impianto di cui in oggetto, provveda la Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Marche (ARPAM), ente strumentale della Regione Marche;
- la stessa Regione Marche è indicata come Ente che deve provvedere alla verifica delle prescrizioni A10), A12), A25) nonché delle altre prescrizioni per le quali non è espressamente indicato altro Ente;

- si verrebbe così a creare una possibile situazione di conflitto di interessi, mettendo a rischio la garanzia di completa e totale indipendenza fra soggetti controllori e soggetti controllati;

### CONSIDERATO INOLTRE CHE

- la Legge Regionale 6/2004 "*Disciplina delle Aree ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)*" prevede espressamente la "*risoluzione dello stato di crisi*", di "*eliminare o ridurre i fenomeni di inquinamento e di squilibrio ambientale*", di "*incrementare le condizioni generali di sicurezza*", di "*rimuovere le situazioni di rischio*" e di "*avviare il recupero ambientale e la riqualificazione dell'Area*";
- il fatto di una incidenza del progetto su un' area già ambientalmente compromessa verrebbe, per alcuni aspetti, ad essere sostanzialmente indicato come motivo giustificativo per l'insediamento di un ulteriore impianto impattante, anziché motivo di urgenza di risanamento;
- tale atteggiamento appare non conforme alla ratio legis della L. 6/2004;
- dalla prescrizione C8) richiesta dalla regione nel Parere di VIA, si deduce l'eventualità di problemi di bioaccumulo sia del cloro immesso, sia degli inquinanti reimmessi in sospensione a seguito della movimentazione dei sedimenti; tale fattore di criticità non risulta adeguatamente approfondito all'interno dei pareri della Regione e del MATTM in quanto non è chiarita l'esclusione certa di rischi per l'uomo, la fauna e la flora marine o di danni, anche economici/erariali, alla collettività;

### TENUTO CONTO

- del Principio di Precauzione, in origine proclamato dalla Conferenza ONU del 1992 di Rio de Janeiro sull'Ambiente e lo Sviluppo, ed ufficialmente adottato dalla Commissione Europea quale strumento di decisione nell'ambito della gestione del rischio in campo di salute umana, animale e ambientale (Art. 191 comma 2 del TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA);
- che "*...In virtù del principio di precauzione, l'assenza di certezza tenuto conto delle conoscenze scientifiche e tecniche del momento non potrebbe giustificare un ritardo da parte dello Stato nell'adozione di misure effettive e proporzionate al fine di prevenire un rischio di danni gravi e irreversibili all'ambiente...*" (Consiglio d'Europa, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Precedente Terza Sezione, Sentenza 29 gennaio 2009);
- che secondo giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea (CJCE), quando "*sussistono dubbi in merito all'esistenza o alla portata dei rischi per la salute delle persone, le istituzioni possono prendere misure senza dover attendere che la realtà e la gravità di tali rischi siano pienamente dimostrate*" (CJCE, 5 maggio 1998, Regno Unito/Commissione, Aff C-180/96, Rec. I-2265 et CJCE, 5 maggio 1998, National Farmer's Union, C-157/96, Rec. I-2211);

### CONSIDERATO CHE

- l'Art. 28 della Costituzione italiana prevede che "*I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti...*"
- l'approvazione degli atti e delle deliberazioni comporta la responsabilità personale dei singoli Amministratori e dei funzionari che esprimono i pareri di conformità (Per tutte Sentenza CORTE DEI CONTI - Sezione Giurisdizionale per il Veneto Nr. 303/2007 del 03.04.2007: condanna del Sindaco, dei Consiglieri e del Segretario Comunale alla rifusione dei danni da essi procurati al Comune di Cona in conseguenza di alcune deliberazioni del Consiglio Comunale, approvate nonostante al momento di assumere le contestate decisioni i medesimi fossero stati portati nelle condizioni di fatto per ben valutare la portata delle conseguenze)

### RITENUTO CHE

- per quanto sopra esposto, in mancanza di integrazioni ed approfondimenti, non sussistono le condizioni per dare un assenso definitivo alla proposta di cui in oggetto, senza rischi per le matrici ambientali interessate e, di conseguenza, senza poter escludere con certezza rischi per l'uomo, la fauna e la flora marine nonché rischi di danni economici o erariali alla collettività;

**PRESO ATTO CHE**

- non risulta, salvo errori, siano state richieste ed ottenute da codesto Ente garanzie concrete economiche di carattere fidejussorio, a carico del proponente ed immediatamente esigibili, a tutela dell'Ente e della Collettività in merito a: possibili danni a dovuti a malfunzionamenti, bioaccumulo degli inquinanti, possibili incidenti, operazioni di ripristino delle condizioni ambientali;

**INVITA LE SS.VV. ILL.ME**

**- a non approvare e/o sottoscrivere intese, convenzioni, accordi comunque denominati, ai fini della realizzazione del progetto di cui in oggetto;**

- ad assicurare che il proponente presti fideiussione bancaria immediatamente esigibile, da quantificare mediante perizia giurata previo parere di congruità dei Servizi e delle Autorità competenti, a tutela dei possibili danni in caso di incidente (anche in relazione a recenti collisioni avvenute a largo delle coste marchigiane) o malfunzionamento dell'impianto, tenendo conto anche del possibile effetto domino cumulativo dovuto alla presenza degli altri impianti a rischio presenti nelle vicinanze dell'area relativa alla proposta in oggetto;

- ad assicurare che il proponente presti fideiussione bancaria immediatamente esigibile, da quantificare mediante specifico progetto e computo metrico estimativo reso in forma di perizia giurata e previo parere di congruità dei Servizi e delle Autorità competenti per il Piano di Dismissione dell'impianto, ivi incluse le condotte, e del ripristino delle aree sia a mare sia a terra dal punto di vista ambientale;

- ad avviare le procedure di richiesta immediata di caratterizzazione delle aree del Sito di Interesse Nazionale non ancora sottoposte a tale procedura, nel rispetto della prescrizione A5) del Decreto n.375 del 22/07/2010 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi degli artt. 242 e 252 del Dlgs 152/2006;

- a richiedere e attuare le procedure di caratterizzazione e bonifica di cui al Piano di Caratterizzazione già approvato dal MATTM relativa alla porzione a terra dello stabilimento, nel rispetto delle prescrizione C7) del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

**La presente vale anche come diffida e con riserva di agire c/o eventuali responsabili di ogni danno o pregiudizio arrecato alla Regione Marche ed ai suoi cittadini, in conseguenza di decisioni assunte, che non tengano conto delle problematiche evidenziate.**

DATA \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_